

Avvisi

REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Avviso per irreperibili. Notifica decreto n. 529 del 30 settembre 2019. Comune di Motta Montecorvino (FG).

Alla DITTA CATASTALE

OGGETTO: Attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2010 e alla Delibera CIP E n. 8/2012.

FG 074A/10 - Comune di Motta Montecorvino (FG) - "Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - Progetto di Completamento". CUP J85012000220003.

Notifica del decreto di occupazione anticipata d'urgenza, determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio ed occupazione temporanea, ed avviso di esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza n. 529 del 30.09.2019 (artt. 22 bis e 24 del DPR 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni).

Con Decreto Commissariale n. 529 del 30.09.2019, emanato ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/01 e s.m.i, è stata disposta l'occupazione anticipata d'urgenza degli immobili da espropriare, occorrenti per l'esecuzione dell'opera in oggetto, nonché sono state urgentemente determinate in via provvisoria le relative indennità di esproprio ed occupazione temporanea.

Ciò premesso, si rende noto che il giorno 28.10.2019 alle ore 10:00 con la continuazione, l'Ing. Antonio VENTAROLA tecnico incaricato per l'espletamento delle procedure espropriative, procederà in contraddittorio con le ditte catastali oggetto di esproprio, alla compilazione dello stato di consistenza dei luoghi e all'immissione in possesso degli immobili in questione, che dovranno essere resi, per tale data, a cura del proprietario ovvero dell'occupante, liberi da persone e da cose. Si precisa che, in difetto, si procederà alla immediata esecuzione d'Ufficio per la occupazione d'urgenza, mediante immissione coattiva in possesso dell'immobile.

Si avvertono altresì le ditte catastali interessate dall'occupazione d'urgenza contenute nell'elenco "Stralcio del Particellare di Esproprio -Allegato A" del Decreto Commissariale n.529 del 30.09.2019 che non presentandosi sul luogo dell'immobile indicato, nel giorno ed ora comunicati, personalmente o per mezzo di un proprio rappresentante munito di delega, si procederà ugualmente alla redazione del verbale di immissione in possesso e stato di consistenza dei luoghi con l'assistenza di due testimoni, la cui firma renderà valido il verbale stesso.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Decreto n. 529 del 30 SET. 2019

OGGETTO: Decreto di occupazione anticipata d'urgenza nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili; determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/2010 e CIPE 8/2012, denominato "Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere – Progetto di completamento" – Comune di Motta Montecorvino (FG) – codice di identificazione intervento FG074A/10 – J85D12000220003.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia

omissis

DECRETA

Articolo 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente richiamate anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3, L. n.241/90 costituendone motivazione.

Articolo 2 - E' disposta, in favore del Comune di Motta Montecorvino (FG), quale soggetto beneficiario, l'occupazione di cui all'art. 22-bis D.P.R. 08/6/2001 n.327 (T.U. Espropriazione per p.u.) preordinata all'esproprio, con decorrenza dalla data di effettiva immissione in possesso da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 24 D.P.R. 08/6/2001 n.327, relativa agli immobili ubicati nel territorio comunale di Motta Montecorvino (FG) di proprietà delle ditte rinvenienti dal suddetto particellare di esproprio e nuovamente riportate nel documento denominato Stralcio del Particellare di Esproprio, contraddistinto dalla dicitura "Allegato A" e ritualmente notificato unitamente al presente decreto e che, per l'effetto, forma parte integrante e sostanziale del presente atto. L'esecuzione del presente provvedimento deve aver luogo nel termine di cui all'art. 22-bis, comma 4, D.P.R. n.327/01.

Articolo 3 - E' disposta, in favore del Comune di Motta Montecorvino (FG), quale soggetto beneficiario, l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di cui all'art. 49 D.P.R. 327/01 per una durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di effettiva immissione in possesso da effettuarsi nelle forme di cui all'art.24 D.P.R. 08/6/2001 n.327, relativa agli immobili ubicati nel territorio comunale di Motta Montecorvino (FG) di proprietà delle ditte rinvenienti dal suddetto particellare di esproprio e nuovamente riportate nel documento denominato Stralcio del Particellare di Esproprio, contraddistinto dalla dicitura "Allegato A" e ritualmente notificato unitamente al presente decreto e che, per l'effetto, forma parte integrante e sostanziale del presente

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

atto. L'esecuzione del presente provvedimento deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del presente decreto.

Articolo 4 - L'Amministrazione comunale di Motta Montecorvino, in persona del Sig. Sindaco p.t. e quale soggetto beneficiario, al termine della durata dell'occupazione temporanea, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi con conseguente loro riconsegna ai legittimi proprietari.

Articolo 5 - Il R.U.P. in carica ed il tecnico incaricato delle procedure espropriative, successivamente e/o contestualmente alla notifica del presente atto ed alla luce di quanto disposto dagli artt. 22 bis e 49 del T.U. 327/01, cureranno gli incombeni necessari per la notifica dell'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente decreto.

Articolo 6 - Sono determinate in via provvisoria ed urgente le indennità da offrire *pro quota* ai proprietari catastali degli immobili, individuati nel Piano Particellare *de quo* e nuovamente riepilogati nel suddetto "*Allegato A*", fatta salva l'eventuale rideterminazione di somme in considerazione di quanto disciplinato dall'art.22-bis, comma 1, ultima parte, e art. 49 D.P.R. n.327/01.

Articolo 7 - Per le disposte occupazioni anticipate preordinate all'esproprio, ai proprietari degli immobili suindicati, è dovuta l'ulteriore indennità da computarsi a mente di quanto disposto dagli artt. 22-bis, comma 5, e 50, comma 1, D.P.R. n.327/01 per l'occupazione intervenuta fra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di esproprio ovvero del corrispettivo rinveniente dall'eventuale cessione volontaria.

Articolo 8 - I proprietari catastali, entro trenta giorni (art.22-bis, comma 1, e 49 T.U. Espropriazione per p.u.) dalla data di immissione in possesso, comunicheranno il loro eventuale assenso in ordine alla determinazione delle indennità di cui sopra ovvero osservazioni critiche circa la *quantum* corredate di eventuale documentazione probatoria, fatta salva in ogni caso la facoltà di nomina di un tecnico di fiducia operata da parte del proprietario.

Articolo 9 - Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto nella misura dell'80%, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene, con le modalità di cui all'art.20, comma 6, T.U. Espropriazione per p.u..

Articolo 10 - Successivamente al perfezionamento del procedimento notificatorio, da aversi nelle forme contemplate dall'art.22-bis, comma 1, e 49 D.P.R.327/01, nel caso di comportamento silente posto in essere dal proprietario, ogni somma dovuta per titoli e causali in parola sarà depositata presso il Ministero delle Economie e Finanze - Ragioneria dello Stato di Bari.

Articolo 11 - Ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, la stesura degli stati di consistenza e la redazione dei verbali di immissione in possesso avrà luogo a cura del R.U.P. in carica e/o del tecnico incaricato di curare le procedure espropriative nelle forme di cui all'art. 24, T.U. Espropriazione per p.u..

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE PUGLIA



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

Articolo 12 - Il R.U.P. in carica agisce in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato *pro tempore* per il Dissesto Idrogeologico in Puglia e, in sua vece, del Soggetto Attuatore *pro tempore*, pertanto è incaricato di curare l'esecuzione del presente decreto in ogni sua parte.

Articolo 13 - Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'art. 13 T.U. Espropriazione per p.u..

Articolo 14 - Il proprietario, ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D.P.R. 327/01, può asportare, a sue spese, i materiali e tutto ciò che può essere tolto dal suolo senza pregiudizio dell'opera da realizzare.

Articolo 15 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della c.d. pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza, ed altresì in osservanza di quanto dispone il D.lgs n.196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 16 - Ai fini fiscali e laddove applicabili, valgono le regole in tema di regime fiscale contemplate dall'art.35, D.P.R. n. 327/01.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il giudice ordinario per ciò che concerne il *quantum* indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001) ovvero innanzi al TAR competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sammicandro)



